



N. 72 - maggio 2015

A.S. n. 1892 - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, già Atto Camera n. 1533

Il disegno di legge n. 1892 (già Atto Camera n. 1533) è stato presentato alla Camera dei deputati il 9 agosto 2013 ed è stato approvato in sede legislativa dalla VII Commissione permanente il 22 aprile 2015.

Il disegno di legge - che si compone di tre articoli - intende **sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche** e, più in generale, delle scienze della terra.

Al riguardo, si ricorda che il miglioramento dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio sono stati inseriti tra gli obiettivi dell'Agenda possibile del Gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica (punto 4.7 della [relazione finale](#) del 12 aprile 2013).

In particolare,

Al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, l'**articolo 1** istituisce, limitatamente al **quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020**, **premi e buoni di studio** - che sono **cumulabili con le borse di studio** assegnate ai sensi del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#) - a favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle

classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche), a valere sul **fondo per il merito** di cui all'articolo 4 della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).

Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 4 citato, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio si provvede utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa relativa alla **Fondazione per il merito**, di cui all'articolo 9 del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#). A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana ogni anno un **bando** che definisce l'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria

L'**articolo 4** della **legge 30 dicembre 2010, n. 240** ha istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo destinato alla promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale. In particolare, il fondo è destinato a erogare premi di studio e buoni studio e a garantire la solvibilità dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. Il fondo, che è gestito dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è alimentato, tra l'altro, con versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni, a titolo spontaneo e solidale, e con eventuali trasferimenti pubblici. La definizione della disciplina di attuazione è stata demandata a decreti interministeriali di natura non regolamentare che, tuttavia, non risultano ancora emanati.

L'**articolo 9, commi 3-16, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70** ha, poi, istituito la Fondazione per il merito come strumento operativo per la gestione del Fondo, disponendo che alla Fondazione possono affluire capitali pubblici e privati. Per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per il 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2012.

L'**articolo 2** intende sostenere la **ricerca** per la previsione e prevenzione del rischio geologico, con due diverse tipologie di finanziamento. In particolare, esso stabilisce che **l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico – operativo fino al 2016** – è riservato al finanziamento dell'**acquisto, da parte delle università, della strumentazione tecnica** necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi **bandi** pubblici emanati ogni anno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **Fondo per la prevenzione del rischio sismico** è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 11 del **decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 giugno 2009, n. 77**, con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni (dal 2010 al 2016). L'attuazione della disposizione citata è affidata al Dipartimento per la protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse, ripartite

tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

Da ultimo, con **OPCM n. 171 del 19 giugno 2014** è stata disciplinata la concessione dei contributi relativi all'annualità 2013. L'effettivo riparto è stato operato con il **decreto 4 agosto 2014** (pubblicato nella G.U. n. 258 del 6 novembre 2014).

La seconda tipologia di finanziamento consiste in una autorizzazione di spesa di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017** per il finanziamento di **progetti di ricerca** presentati dalle università per i medesimi fini indicati nel comma 1 dell'articolo 2, a seguito di appositi **bandi** pubblici emanati ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'**articolo 3** è finalizzato a **facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori** e, dunque, in base a quanto evidenziato nella relazione illustrativa dell'originario Atto Camera n. 1533, anche dei dipartimenti di scienze della terra. A tal fine, novellando l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone che ai dipartimenti universitari possono afferire **venti** professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (invece di 35 o 40), pur-

ché gli stessi costituiscano **almeno l'80 per cento** di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università **appartenenti ad una medesima area disciplinare**.

L'**articolo 2, comma 2, lettera b)**, della **legge 30 dicembre 2010, n. 240** dispone che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1.000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), **appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei** (per i settori scientifico-disciplinari, suddivisi per aree, si veda l'[allegato A](#) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 giugno 2012, n. 159).

La **relazione illustrativa** dell'originario Atto Camera n. 1533 fa presente, al riguardo, che il combinato disposto dei limiti al *turnover* e dei vincoli numerici per la costituzione dei dipartimenti ha determinato una notevole contrazione del numero dei dipartimenti di scienze della terra e l'accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare (Area 04 - Scienze della terra), come, ad esempio, Fisica (affidente all'Area 02), Botanica (affidente all'Area 05 - Scienze biologiche) o Chimica (Area 03 - Scienze chimiche).

La presente Nota breve è stata redatta sulla base del contenuto del dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 111 del 3 marzo 2015, relativo al corrispondente A.C. 1533 - Nuovo testo.

L'ultima nota breve:
Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (n. 71- maggio 2015)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it